Regione Calabria
DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI

MODELLO B

STATO DEL PROCEDIMENTO (ART. 14,COMMA 3, LETTERA A, T.U.)

CODICE REGIONALE ESPROPRIO *(1)*
/
(attribuito dalla Regione)

REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici
Settore 2 - Lavori pubblici, politiche edilizia abitativa, vigilanza aterp, espropri
Cittadella Regionale – Catanzaro (CZ)
PEC dipartimento.lavoripubblici@pec. regione.calabria.it

1- DATI GENERALI (Solo se non già compilati in precedenza)

1.1 ***Autorità espropriante*** *(art.3, comma 1, lett.b, T.U.)*
Autorità amministrativa titolare del potere di esproprio che cura il procedimento, ovvero il soggetto privato al quale è stato attribuito tale potere in base ad una norma

1.2 ***Individuazione intervento*** (opera per la quale è stato attivato il procedimento)

B1. Territorio del/i comune/i di:

B2. Opera da realizzare

1.3 ***Soggetto promotore dell'espropriazione*** *(indicare solo se diverso dall'autorità espropriante)* *(art.3, comma 1, lettera d, T.U.)*
Soggetto, pubblico o privato, che richiede l'espropriazione

STATO DEL PROCEDIMENTO Fase B. *(art.14, comma 3, T.U.)*

B.1 ***Ultimo atto adottato*** (indicare l'ultimo atto rilevante emanato nel corso del procedimento) *(art.14, comma 3, lett. a, T.U.)*

B.2 ***Numero*** **B.3** ***In data*** / /

B.4 ***Rispetto termine per l'esecuzione del decreto di esproprio*** **SI** ☐ **NO** ☐ *(art.14, comma 3, lett. b, T.U.)*

B.5 ***Presenza di impugnazioni*** **SI** ☐ **NO** ☐ *(art.14, comma 3, lett. c, T.U.)*

B.6 ***Eventuale sospensiva*** **SI** ☐ **NO** ☐ *(art.14, comma 3, lett. c, T.U.)*

B.7 ***Occupazione d'urgenza*** ***Disposta:*** **SI** ☐ **NO** ☐ *(art.22/bis, comma 1, T.U.)*

B.8 ***Presa di possesso nei 3 mesi da emanazione atto autorizzativo*** **SI** ☐ **NO** ☐ *(art.22/bis, comma 4, T.U.)*

Regione Calabria

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE- LAVORI PUBBLICI

MODELLO B

Note

Luogo e data	*Ente/Soggetto che invia la scheda*	*Il Responsabile del procedimento*

DA TRASMETTERE - SOLO SE NON È STATO EMESSO IL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE -
NON PRIMA DI SEI MESI E NON OLTRE TRE MESI DALLA SCADENZA DEGLI EFFETTI DELLA DICHIARAZIONE DELLA PUBBLICA UTILITÀ

MODELLO B

Note alla Fase B. - Stato del procedimento

(1) Il **Codice Regionale Esproprio** individua in modo univoco ogni procedimento espropriativo attivato ed è attribuito - al ricevimento della prima comunicazione - dall'ufficio regionale competente, che ne da comunicazione all'ente interessato. Negli invii successivi l'autorità procedente, per agevolare l'acquisizione dei dati, inserisce direttamente il codice della procedura nell'intestazione del modello.

DATI GENERALI

- **Punto 1.1** – Per "Autorità espropriante" si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare o al quale l'amministrazione titolare del potere espropriativo ha delegato, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi per la realizzazione di un'opera pubblica *(art. 6, commi 2, 4 e 8, T.U.)*
- **Punto 1.3** – Per "Soggetto promotore dell'espropriazione" si intende l'Amministrazione o il soggetto che ha curato il procedimento; va indicato soltanto se diverso dall'autorità espropriante indicata al punto .A. *(art.3, comma 1, lettere d, T.U.)*

Fase B. - STATO DEL PROCEDIMENTO

- **Punto B.1** – Indicare l'ultimo atto rilevante adottato nell'ambito della procedura di cui trattasi
- **Punti B.4** – Questo punto va compilato soltanto se la fase del procedimento indicata al punti 2.1 è quella della emanazione del decreto di esproprio
- **Punti B.7 e B.8** – Procedura di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione. Questi due punti sono relativi all'articolo 22/bis del T.U. Vanno compilati soltanto se nel corso del procedimento espropriativo è stata autorizzata l'occupazione d'urgenza

Riferimenti Normativi

Art. 14 (L-R) - Istituzione degli elenchi degli atti che dichiarano la pubblica utilità

…..

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ovvero del presidente della Regione, rispettivamente per le opere dì competenza statale o regionale, sono indicati gli uffici competenti all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione, distinti in relazione alle diverse amministrazioni che li hanno adottati; nello stesso decreto può prevedersi che i medesimi o altri uffici possano dare indicazioni operative alle autorità espropriantì per la corretta applicazione del presente testo unico. (L)
3. L'autorità espropriante comunica all'ufficio di cui al comma 2:
   a) quale sia lo stato del procedimento d'esproprio, almeno sei mesi e non oltre tre mesi prima della data di scadenza degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità;
   b) se sia stato eseguito entro il prescritto termine il decreto d'esproprio ovvero se il medesimo termine sia inutilmente scaduto;
   c) se siano stati impugnati gli atti di adozione e di approvazione del piano urbanistico generale, l'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera o il decreto di esproprio. (R)

Art. 22-bis (L) - Occupazione d'urgenza preordinata all'occupazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione, e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è notificato con le modalità di cui al comma 4 e seguenti dell'articolo 20 con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti. (L)

……

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1, ai fini dell'immissione in possesso, è effettuata con le medesime modalità di cui all'articolo 24 e deve aver luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto medesimo. (L)